



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per l'Istruzione*  
*Direzione Generale per il personale Scolastico - Uff. IV*

Prot. n. A00DGPER 7712

Roma, 25.07.2013

Ai Direttori Generali  
degli Uffici Scolastici Regionali  
LORO SEDI

OGGETTO: Chiarimento art. 7 comma 3 CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s. 2013/14.

A seguito di quesiti pervenuti in merito a quanto previsto nell'ultimo capoverso del comma 3 dell'art. 7 del CCNI in oggetto citato, si chiarisce quanto segue.

Le lavoratrici madri o in alternativa i padri anche adottivi o affidatari, che hanno figli di età superiore a tre anni e fino a otto potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria per altra provincia se assunti con decorrenza giuridica a partire dal 1° settembre 2011 e quindi anche per i successivi anni.

IL DIRETTORE GENERALE  
- Luciano Chiappetta -